

Do adunque la parola al deputato Romano sul suo emendamento.

ROMANO. Svolgerò dunque l'emendamento da me proposto, e innanzi tutto debbo scagionarmi di un addebito che faceami il mio onorevole amico deputato Minervini.

All'epoca in cui fu pubblicato il Codice penale ed il Codice di procedura penale io aveva l'onore di reggere il dicastero dell'interno di Napoli, onde presi parte a quella pubblicazione; epperò è mio debito di mostrare che non fu illegittima nè incostituzionale.

PRESIDENTE. Avverto l'oratore che la discussione generale è chiusa.

ROMANO. Dimandai la parola per isdebitarmi di tale appunto, e non la ottenni.

PRESIDENTE. Nessuno le ha fatto appunto; la discussione generale è chiusa; quindi la pregherei di limitare le sue osservazioni all'articolo 1° del suo emendamento; altrimenti rientreremo nella discussione generale, che fu già abbastanza protratta.

ROMANO. Credevo poterlo fare in questo momento; ad ogni modo passerò a dire intorno all'emendamento.

Determino innanzi tutto i confini della disamina; non si disputa punto se debba sospendersi l'ordinamento giudiziario; non si fa del pari questione se le leggi di procedura penale si debbono sospendere. Sono in ciò d'accordo cogli onorevoli preopinanti per la sospensione sino al 1° gennaio 1862. Solamente può venire in esame se debba accogliersi ovvero no l'emendamento proposto dalla Commissione.

Onde ricordo a me stesso ed alla Camera, che l'emendamento proposto dalla Commissione prende origine da tre leggi pubblicate in Francia, la prima il 16 febbraio 1807, la seconda il 30 luglio 1828, e la terza il 1° aprile 1837. Di esse, la seconda abrogò la prima, e la terza la seconda. L'ultima di coteste leggi trovasi nell'articolo 668 del Codice di procedura penale trasfusa.

In effetto, leggesi in essa così:

« Allorchè, dopo l'annullamento di una prima sentenza o decisione pronunciata in ultima istanza, la seconda sentenza o decisione profferita nella stessa causa tra le stesse parti che procedono nella stessa qualità, sarà impugnata per annullamento per gli stessi motivi per cui fu impugnata la prima, la Corte di cassazione pronunzierà a Camere riunite.

« Se la seconda sentenza o decisione è cassata per gli stessi motivi della prima, la Corte o il tribunale, a cui l'affare è rinviato, si conformerà alle decisioni della Corte di cassazione sul punto di diritto per essa definito. »

Una voce. Ma sul primo articolo non vi è controversia.

PRESIDENTE. Il deputato Romano del suo emendamento fece un articolo solo. Egli propone solo la sospensione dell'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale.

In seguito soggiunge:

« Sarà nondimeno eseguito l'articolo 668 del Codice medesimo, sì negli affari penali, come negli affari civili. »

Dunque egli dovrebbe parlare su questo articolo 668.

ROMANO. Sul primo articolo delle legge Mirabelli pare che non cada alcuna difficoltà, sì perchè la Camera ha deciso che si prendesse in considerazione, e sì perchè i ragionamenti degli oratori che mi hanno preceduto sono stati da me accettati in ordine alla sospensione sino al primo gennaio 1862.

PRESIDENTE. Scusi; se ella non fa una questione sulla proposta Mirabelli, che è stata approvata dalla Commissione, io non so allora come ella venga a proporre col suo emen-

damento che debba sospendersi in modo indefinito l'esecuzione del Codice.

ROMANO. In modo indefinito, non mai.

PRESIDENTE. Secondo la proposta Mirabelli, la sospensione non è assoluta, ma semplicemente per tutto il corrente anno; ella invece propone un emendamento per sospendere indefinitamente.

ROMANO. Perdoni; io intendo fino al primo gennaio 1862.

PRESIDENTE. Ma qui non fu scritto.

ROMANO. Vi si deve aggiungere: *fino al primo gennaio 1862*, come ho detto.

CAPONE. Domando la parola per uno schiarimento di fatto.

PRESIDENTE. Parli.

CAPONE. L'emendamento che sta svolgendo l'onorevole Romano è già stato compreso nelle modificazioni adottate dalla Commissione.

ROMANO. Dimostrerò come il progetto della Commissione è incompleto.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Romano è così concepito:

« L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale è sospesa. »

(Qui la sospensione è posta in modo assoluto.)

« Sarà nondimeno eseguito l'articolo 668 del Codice medesimo, sì negli affari penali, come negli affari civili. »

Dunque egli è d'accordo colla Commissione.

ROMANO. Si sono omesse le parole: *sino al 1° gennaio 1862*.

PRESIDENTE. Allora lasci. Mi pare che è d'accordo colla Commissione.

ROMANO. No, non sono d'accordo colla Commissione sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ella tratterà dunque la questione quando verrà in esame l'articolo 2.

ROMANO. Dirò dunque sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Scusi, le darò la parola dopo che sarà votato il primo articolo.

Ora, adunque, debbo mettere ai voti i vari emendamenti che vennero presentati al primo articolo.

I tre emendamenti, che si scostano maggiormente dal progetto, sono: quello del deputato Castellano, poi quello del deputato Garofano, e infine quello del deputato Minervini.

I due primi mi pare che, sebbene siano espressi con termini diversi, tuttavia siano identici, inquantochè il signor Castellano vorrebbe sospesa l'attuazione dell'ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura penale sinchè siasi provveduto con una legge generale per tutte le provincie del regno, e il signor Garofano chiede che si aggiorni indefinitamente, ciò che equivale a dire finchè vi sia una nuova legge che provveda.

Quindi mi pare che questi due emendamenti si potrebbero votare contemporaneamente.

CASTELLANO. Domando la parola per isvolgere il mio emendamento.

Allorchè ho presentato prima di ogni altro il mio emendamento, di cui l'onorevole presidente ora ha dato lettura, io prevedeva la discussione che la proposta della Commissione avrebbe impegnata, ed è per questo che col detto emendamento pensava di far sì che la Camera non avesse a preoccuparsi di sì gravi questioni mediante una formola che poteva rispondere a tutte le esigenze.

E per vero la sospensione indeterminata, fino a quando dai